

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 giugno 2011, n. 0150/Pres.

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione dei contributi destinati alle azioni a sostegno delle imprese esercenti l'attività di vendita di generi di monopolio, ai sensi dell'articolo 17 bis della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), come introdotto dall'articolo 35, comma 1, della legge regionale 21 ottobre 2010 n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010) e agli interventi per la diffusione di servizi di pubblica utilità, ai sensi dell'articolo 17 ter della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 come introdotto dall'articolo 35, comma 1, della legge regionale 21 ottobre 2010 n. 17.

Art. 1	Finalità
Art. 2	Imprese beneficiarie
Art. 3	Regime di aiuto
Art. 4	Intensità dell'aiuto
Art. 5	Iniziative finanziabili
Art. 6	Termine e modalità di presentazione della domanda di contributo da parte delle imprese
Art. 7	Presentazione della domanda di contributo da parte dell' Agenzia regionale del lavoro e dei CAT
Art. 8	Procedimento contributivo
Art. 9	Vincolo di destinazione
Art. 10	Norma transitoria
Art. 11	Rinvii
Art. 12	Entrata in vigore

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente regolamento, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 17 bis e 17 ter della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), come introdotti dall'articolo 35, comma 1, della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010), disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi, a favore:

- a) delle imprese esercenti l'attività di rivendita⁽¹⁾ di generi di monopolio operanti nelle aree già soggette a regime di zona franca della provincia di Gorizia, istituita con legge 1 dicembre 1948, n. 1438 (Istituzione della zona franca di parte del territorio della provincia di Gorizia) e successive estensioni alle province di Trieste e Udine, per azioni a sostegno all'attività;

- b) alle imprese ubicate nell'intero territorio regionale, esercenti l'attività sia ordinaria sia speciale, titolari di autorizzazione per la rivendita di generi di monopolio, per l'acquisto di terminali multifunzione atti a erogare servizi e a favorire l'accesso dei cittadini ai servizi delle pubbliche amministrazioni;
- b bis) alle imprese di rivendita di generi di monopolio cessate dall'attività da non più di dodici mesi;⁽²⁾
- nonché a favore:
- c) dell'Agenzia regionale del lavoro istituita con l' art. 9 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l' occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), ente competente per la promozione di azioni di ricerca di nuova occupazione e di reinserimento professionale;
- d) dei Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali (C.A.T.), di cui all' art. 85 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 << Disciplina organica del turismo >>), per la creazione di borse di studio per la frequenza dei corsi di qualificazione e di⁽³⁾ riqualificazione.

(1) Parole sostituite da art. 2, c. 1, lett. a), DPREg. 12/9/2011, n. 0217/Pres. (B.U.R. 28/9/2011, n. 39).

(2) Lettera aggiunta da art. 2, c. 1, lett. b), DPREg. 12/9/2011, n. 0217/Pres. (B.U.R. 28/9/2011, n. 39).

(3) Parole aggiunte da art. 2, c. 1, lett. c), DPREg. 12/9/2011, n. 0217/Pres. (B.U.R. 28/9/2011, n. 39).

Art. 2

(Imprese beneficiarie)

1. Beneficiano dei contributi di cui all'articolo 17 bis della legge regionale 11/2009 le piccole e medie imprese esercenti l'attività sia ordinaria sia speciale, titolari di autorizzazione per la rivendita di generi di monopolio, rilasciata dall' Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia , nonché le imprese di rivendita cessate dall'attività da non più di dodici mesi, e iscritte nel registro delle imprese presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.⁽¹⁾

2. I contributi di cui all'articolo 17 bis della legge regionale 11/2009 sono riservati alle imprese con sede nelle aree già soggette a regime di zona franca della provincia di Gorizia e successive estensioni alle province di Trieste e Udine.

3. I contributi di cui all' articolo 17 ter della legge regionale 11/2009 sono riservati alle sole imprese esercenti l' attività sia ordinaria sia speciale, titolari di autorizzazione per la rivendita di generi di monopolio, rilasciata dall' Amministrazione autonoma dei monopoli dello Stato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia e iscritte nel registro delle imprese presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

(1) Comma sostituito da art. 3, c. 1, DPREg. 12/9/2011, n. 0217/Pres. (B.U.R. 28/9/2011, n. 39).

Art. 3

(Regime di aiuto)

1. I contributi sono concessi in osservanza delle condizioni prescritte dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n. 379 del 28 dicembre 2006.

2. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1998/2006, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ai beneficiari non può superare l'importo di 200 mila euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Il periodo è determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati per scopi fiscali dai beneficiari.

3. Gli aiuti "de minimis" non sono cumulabili con altre forme di aiuto o contributo pubblico, crediti d'imposta compresi, relativamente agli stessi costi ammissibili, derivanti da altre disposizioni normative regionali, statali e comunitarie, se il cumulo dà luogo a un'intensità di aiuto superiore ai massimali previsti dall'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1998/2006.

Art 4 (Intensità dell'aiuto)

1. I contributi di cui all'articolo 1 sono concessi nel limite del sessantacinque per cento della spesa ammissibile compresa tra un minimo di 1.000,00 euro e un massimo di 5.000,00 euro.

Art 5 (Iniziativa finanziabili)

1. Per la realizzazione delle azioni di sostegno all'attività di cui all'art. 17 bis della legge sono ammissibili a contributo le seguenti iniziative:

- a) interventi di ristrutturazione degli immobili destinati o da destinarsi a sede dell'impresa e interventi diretti alla dotazione di sistemi di sicurezza per i titolari di autorizzazione alla rivendita;⁽¹⁾
- a bis) interventi di ristrutturazione della sede di impresa o dotazione di sistemi di sicurezza o l'acquisto di arredi per l'avvio di nuove attività commerciali da parte di rivenditori cessati dall'attività di rivendita ordinaria o speciale da non più di dodici mesi;⁽²⁾
- b) acquisto di⁽³⁾ arredi strettamente funzionali all'attività di vendita di generi di monopolio;
- c) promozione di azioni di ricerca per la creazione di nuova occupazione e di reinserimento professionale, da parte dell'Agenzia regionale del lavoro;
- d) finanziamento di borse di studio istituite dai C.A.T. per la partecipazione a corsi di qualificazione e di⁽⁴⁾ riqualificazione.

2. Per la realizzazione di interventi per la diffusione di servizi di pubblica utilità di cui all'art. 17 ter della legge è ammissibile a contributo l'acquisto di terminali

multifunzione atti a erogare servizi e a favorire l'accesso dei cittadini ai servizi delle pubbliche amministrazioni.

-
- (1) Lettera sostituita da art. 4, c. 1, DPRReg. 12/9/2011, n. 0217/Pres. (B.U.R. 29/9/2011, n. 39).
 - (2) Lettera aggiunta da art. 4, c. 2, DPRReg. 12/9/2011, n. 0217/Pres. (B.U.R. 29/9/2011, n. 39).
 - (3) Parole soppresse da art. 4, c. 3, DPRReg. 12/9/2011, n. 0217/Pres. (B.U.R. 29/9/2011, n. 39).
 - (4) Parole aggiunte da art. 4, c. 4, DPRReg. 12/9/2011, n. 0217/Pres. (B.U.R. 29/9/2011, n. 39).

Art. 6

(Termine e modalità di presentazione della domanda di contributo da parte delle imprese)

1. Le imprese di cui all'articolo 2, comma 1, presentano distinte domande dirette all'ottenimento dei contributi di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) a bis⁽¹⁾ e b) e, rispettivamente, di cui all'art. 5 comma 2 entro il 30 giugno di ogni anno alla Direzione centrale lavoro, formazione, commercio e pari opportunità - Servizio commercio, nel rispetto della normativa fiscale, mediante invio per posta ordinaria, con lettera raccomandata, con consegna a mano o mediante trasmissione per via telematica con firma digitale o altri strumenti idonei, atti a garantirne provenienza e integrità alla casella di posta elettronica certificata (P.E.C.) della Direzione centrale competente; in quest'ultimo caso non è necessaria la presentazione del documento in forma cartacea.

2. La data di presentazione della domanda è determinata :

- a) dal timbro datario apposto dall'ufficio protocollo della Direzione centrale competente, nel caso di consegna a mano o di spedizione postale ordinaria;
- b) dalla data di spedizione nel caso di spedizione tramite lettera raccomandata;
- c) dalla marcatura temporale prevista dal sistema di trasmissione nel caso di invio telematico.

3. La domanda è corredata dalla seguente documentazione:

- a) visura camerale dell'impresa da cui risulti che l'impresa ha sede nel territorio regionale e, per i contributi di cui all'articolo 17 bis, nelle aree già soggette a regime di zona franca della provincia di Gorizia e successive estensioni alle province di Trieste e Udine;
- b) copia dell'autorizzazione per la rivendita di generi di monopolio⁽²⁾;
- c) preventivo dettagliato di spesa;
- d) eventuale concessione o autorizzazione edilizia o segnalazione certificata di inizio attività, quando necessaria, completa di disegni e relazione tecnica;
- e) dichiarazione con la quale il soggetto richiedente si impegna a rispettare integralmente le norme che regolano il rapporto di lavoro, la normativa disciplinante il diritto al lavoro dei disabili, la normativa previdenziale, le norme poste a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e la contrattazione collettiva nazionale, territoriale e aziendale e i principi di parità giuridica, sociale ed economica fra lavoratrici e lavoratori;
- f) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in conformità alle disposizioni del DPR 445/2000, attestante, in particolare, che il soggetto richiedente:
 - 1) non è in stato di fallimento e non è sottoposto ad altra procedura concorsuale, conclusa o in corso;

- 2) ha richiesto ovvero non ha richiesto aiuti “de minimis” o altri aiuti pubblici durante i due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso. Tale dichiarazione va presentata in forma sintetica;
- 3) rispetta il divieto di cumulo ai sensi dell’articolo 3, comma 3;
- 4) rispetta la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi dell’articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell’industria, dell’artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);
- 5) rispetta il divieto generale di contribuzione di cui all’articolo 31, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
- 6) possiede i parametri dimensionali di cui al decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2005, n. 463 (Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa ai sensi dell’articolo 38, comma 3, della legge regionale 7/2000);
- 7) non è attivo nei settori richiamati dall’articolo 1, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1998/2006, né si trova in situazione di difficoltà secondo la definizione di difficoltà fornita al paragrafo 2.1 della Comunicazione della Commissione 2004/C 244/02, pubblicata sulla G.U. C 244 del 1 ottobre 2004.

4. L’iniziativa oggetto del contributo non deve essere iniziata prima della data di entrata in vigore della legge regionale 29 ottobre 2010, n. 17.

(1) Parole aggiunte da art. 5, c. 1, DPR. 12/9/2011, n. 0217/Pres. (B.U.R. 28/9/2011, n. 39).

(2) Parole soppresse da art. 5, c. 2, DPR. 12/9/2011, n. 0217/Pres. (B.U.R. 28/9/2011, n. 39).

Art. 7

(Presentazione della domanda di contributo da parte dell’ Agenzia regionale del lavoro e da parte dei Centri di assistenza tecnica (C.A.T.)).

1. La domanda per l’ottenimento dei contributi di cui all’ art. 5, comma 1, lettera c) , è presentata dall’ Agenzia regionale del lavoro entro il termine del 30 aprile di ogni anno ed è corredata da una relazione illustrativa e da un preventivo di spesa.

2. La domanda per l’ottenimento dei contributi di cui all’ art. 5, comma 1, lettera d) è presentata dai C.A.T. entro il termine del 30 aprile di ogni anno ed è corredata da una dettagliata relazione illustrativa e da un preventivo di spesa. I relativi contributi vengono assegnati mediante procedimento a sportello e sono destinati alle imprese da parte dei C.A.T. nel rispetto dei limiti di cui all’ articolo 3.

Art. 8

(Procedimento contributivo)

1. I contributi di cui all'articolo 1 a favore delle imprese sono concessi con procedimento valutativo a graduatoria come previsto dall'articolo 36, commi 2, 5 e 6, della legge regionale 7/2000.

2. Ai sensi dell'articolo 13 e seguenti della legge regionale 7/2000 l'Amministrazione regionale comunica alle imprese richiedenti il contributo:

- a) l'oggetto del procedimento;
- b) la struttura competente e i nominativi del responsabile del procedimento e dell'istruttoria;
- c) i nominativi del titolare e del responsabile del trattamento dei dati;
- d) l'ufficio competente presso cui si può prendere visione degli atti o estrarne copia.

3. Ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 7/2000, il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei requisiti soggettivi dell'impresa richiedente, la tipologia del programma d'intervento e l'ammissibilità delle spese previste.

4. Nel caso la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile dell'istruttoria ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di trenta giorni per la relativa regolarizzazione o integrazione. Qualora il termine decorra inutilmente la domanda è archiviata.

5. Alle domande utilmente istruite sono attribuiti i sottoelencati punteggi, non cumulabili tra loro:

- a) programma d'investimento concernente la ristrutturazione e la dotazione di sistemi di sicurezza della sede dell'impresa per i titolari di autorizzazione per la rivendita di generi di monopolio;⁽¹⁾
- b) programma d'investimento concernente l'acquisto di⁽²⁾ arredi: destinati in via esclusiva all'attività di vendita di generi di monopolio punti 3;
- c) programma d'investimento concernente l'acquisto di terminale multifunzione: punti 5;
- d) programma d'investimento concernente l'avvio di nuove attività commerciali da parte delle imprese da parte delle imprese cessate di cui al comma 1 dell'articolo 2, purché comprendenti ristrutturazione della sede di impresa o dotazione di sistemi di sicurezza o l'acquisto di arredi : punti 4.⁽³⁾

6. Alle imprese iscritte al registro imprese della CCIAA nei novanta giorni antecedenti la presentazione della domanda di contributo sono attribuiti ulteriori punti 2.

7. In base ai parametri, quantificati nei punteggi di cui ai commi 5 e 6, sono redatte due graduatorie⁽⁴⁾.

8. Ai fini della graduatoria, a parità di punteggio, costituisce criterio di priorità l'ordine cronologico di trasmissione della domanda.

9. A seguito dell'approvazione delle graduatorie l'Amministrazione regionale comunica alle imprese interessate l'ammissione ovvero la non ammissione a contributo.

10. La concessione del contributo è effettuata con decreto del direttore del Servizio competente in materia di commercio, previa acquisizione del provvedimento di prenotazione fondi. Con lo stesso decreto è liquidata un'anticipazione pari al settanta per cento del contributo concesso, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o assicurativa, ed è determinata la data di rendicontazione della spesa.

11. Entro dodici mesi dalla data di comunicazione di accoglimento della domanda di contributo l'impresa completa il programma d'investimento.

12. L'impresa rendiconta la spesa, nel termine fissato con il provvedimento di concessione, con la produzione di idonea documentazione giustificativa della spesa ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 7/2000.

13. Nel caso la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile dell'istruttoria ne dà comunicazione all'impresa interessata indicandone le cause e assegnando un termine massimo di trenta giorni per la relativa regolarizzazione o integrazione.

14. Con il decreto di approvazione della rendicontazione è liquidato il saldo del contributo concesso.

15. L'Agenzia regionale del lavoro presenta, ai fini della rendicontazione dei contributi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), una dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, dalla quale risulti che l'attività per cui è stato erogato l'incentivo è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione.

16. I C.A.T. presentano, ai fini della rendicontazione dei contributi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), una dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, dalla quale risulti che l'attività per cui è stato erogato l'incentivo è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione.

(1) Lettera sostituita da art. 6, c. 1, DPRReg. 12/9/2011, n. 0217/Pres. (B.U.R. 28/9/2011, n. 39).

(2) Parole soppresse da art. 6, c. 2, DPRReg. 12/9/2011, n. 0217/Pres. (B.U.R. 28/9/2011, n. 39).

(3) Lettera aggiunta da art. 6, c. 3, DPRReg. 12/9/2011, n. 0217/Pres. (B.U.R. 28/9/2011, n. 39).

(4) Parole soppresse da art. 6, c. 4, DPRReg. 12/9/2011, n. 0217/Pres. (B.U.R. 28/9/2011, n. 39).

Art. 9

(Vincolo di destinazione)

1. Le imprese beneficiarie mantengono, pena la revoca del contributo, la destinazione dei beni oggetto del contributo per due anni a decorrere dalla data di concessione del contributo medesimo.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, i beni oggetto dell'investimento obsoleti o comunque non più idonei all'uso possono essere sostituiti con altri beni della stessa natura, previa autorizzazione della Direzione centrale lavoro, formazione, commercio e pari opportunità.

3. In caso di violazione del rispetto del vincolo di destinazione, il contributo è revocato, ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

Art. 10
(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, le domande di contributo di cui agli articoli 6 e 7 vengono presentate entro il 30 settembre 2011.

Art. 11
(Rinvii)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000.

2. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato dal presente regolamento, si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 12
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.